



# Gli effetti permanenti dell'interruzione della prescrizione derivanti dalla notifica del decreto ingiuntivo

LA CASSAZIONE FA CHIAREZZA SULLA DECORRENZA INIZIALE DEL TERMINE PRESCRIZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 2953 C.C.

# BREVI CENNI SULL'ISTITUTO DELLA PRESCRIZIONE IN GENERALE.

Come noto, la disciplina dell' istituto della prescrizione è contenuta nell'art. 2934 c.c.. La prescrizione è un istituto di ordine pubblico per effetto del quale i diritti si estinguono se il titolare degli stessi non li esercita per il tempo stabilito dalla legge. Tale istituto risponde all'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici.

Ha per oggetto tutti i diritti soggettivi, con esclusione dei diritti indisponibili e del diritto di proprietà, nonché di alcuni diritti di azione (petizione di proprietà, art.533 c.c., azione di nullità, art. 1422 c.c.). Poiché fondamento della prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto, consegue che la stessa non decorre se il diritto è subordinato a condizione o termine, né può operare se l'inerzia è giustificata da cause previste dalla legge (sospensione per rapporti tra le parti o condizioni soggettive del titolare, artt.2941 e 2942 c.c.) e viene meno se il titolare esercita il diritto o questo viene riconosciuto dal soggetto passivo (interruzione ex artt. 2943 e 2944 c.c.).



► La differenza sostanziale tra la sospensione e l'interruzione si ravvisa nel fatto che, nella prima, il periodo di tempo sospeso opera come una parentesi nel computo del termine, onde, cessata la causa di sospensione, il decorso del termine riprende, calcolandosi anche quello maturato prima della sospensione; nell'interruzione, invece, poiché viene meno l'inerzia, il decorso del termine inizia a decorrere ex novo, senza calcolare il tempo anteriore all'atto interruttivo

# La vicenda

L'articolo 2953 c.c. prevede la prescrizione decennale per tutti quei diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni ma con riguardo ai quali è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.

Con la sentenza numero **15157/2017**, che andremo ad esaminare, la Corte di Cassazione ha chiarito come tale disposizione si coordini con i termini prescrizionali di un'ingiunzione di pagamento.

- 
- ▶ Tizio ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa nei suoi confronti dalla società Beta, sulla base di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione promosso dall'ingiunto. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma, mentre, la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta, ritenendo prescritto il diritto fatto valere, dichiarando quindi l'inefficacia dell'atto di precetto e di tutti gli atti esecutivi posti in essere in forza del decreto ingiuntivo.



Pertanto, la società Beta ha proposto ricorso per la cassazione della pronuncia resa dalla Corte di Appello di Roma, sulla base dei seguenti motivi:  
violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c.; violazione e falsa applicazione di norma di diritto in tema di effetto permanente dell'interruzione della prescrizione ex art. 2945, secondo comma, c.c.; violazione e falsa applicazione di norma di diritto in tema di decorrenza e durata della prescrizione ex art. 2953 c.c., e in ultimo violazione e falsa applicazione di norma di diritto in tema di acquisto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo ex art. 653, c.p.c.;

Con il ricorso esaminato, non è stata messa in discussione l'applicabilità del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2953 c.c.: infatti la stessa Corte di Appello ha espressamente affermato che l'estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società creditrice ha determinato l'acquisizione degli effetti del giudicato per il suddetto decreto, e il punto non è stato oggetto di censura. La questione controversa ha riguardato esclusivamente il termine iniziale di decorrenza della prescrizione dell'actio iudicati, individuato dal giudice di primo grado nella data di esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso, e dalla Corte di Appello, invece, nella data di deposito della comparsa di costituzione e risposta da parte della società opposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, comparsa contenente la richiesta di dichiarazione di provvisoria esecutorietà del decreto stesso.

La soluzione adottata dalla corte di appello in proposito non risulta conforme ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione in tema di conversione delle prescrizioni brevi a seguito del giudicato, ai sensi dell'art. 2953 c.c..  
In base a tali principi *"la prescrizione decennale da "actio iudicati", prevista dall'art. 2953 c.c., decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato"* (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15765 del 10/07/2014, Rv. 631866 - 01).

Con riguardo alla situazione - del tutto analoga a quella in esame - del passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado in ipotesi di estinzione del giudizio di appello, si afferma addirittura che *"in tema di estinzione del processo di appello, dalla quale deriva, ai sensi dell'art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, il termine di prescrizione dell'actio iudicati decorre non già dal momento in cui è intervenuto l'evento estintivo, ma dalla declaratoria di estinzione del processo, ossia da quando si dà luogo all'effetto estintivo, in quanto il combinato disposto degli artt. 2945 c.c. e 338 c.p.c., letto alla luce del principio di ragionevolezza nonché del principio del contraddittorio, impone che il dies a quo debba coincidere con la pronuncia che ha reso le parti partecipi dello stesso evento"* (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23156 del 11/10/2013, Rv. 628293 - 01; conf: Sez. 1, Sentenza n. 19639 del 07/10/2005, Rv. 583529 - 01).

Con maggiore attenzione rispetto all'ipotesi del decreto ingiuntivo che acquista gli effetti del giudicato a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione, ed in perfetta coerenza con i principi sopra richiamati, la Suprema Corte ha affermato specificamente che *"sia con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, sia con la comparsa di risposta all'opposizione, l'opposto esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943, comma 1 e 2, c.c.; tale interruzione ha effetti permanenti (e non meramente istantanei) ex art. 2945, comma 2, c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;*

*dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero del decreto decorrerà poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c."* (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13081 del 14/07/2004, Rv. 574591 - 01; nel medesimo senso, possono altresì richiamarsi: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20176 del 03/09/2013, Rv. 627873 - 01, Sez. 3, Sentenza n. 9876 del 11/05/2005, Rv. 581434 - 01, che esprimono lo stesso concetto, anche se in fattispecie parzialmente differenti).



Del resto, è utile osservare che non appare predicabile, già sul piano logico, l'affermazione per cui la prescrizione dell'actio iudicati, e cioè dell'azione che sorge in conseguenza del passaggio in giudicato della pronunzia giudiziale che afferma definitivamente l'esistenza di un determinato diritto, possa decorrere da un momento anteriore al momento in cui si forma il suddetto giudicato, e cioè da un momento in cui detta azione non sarebbe neanche astrattamente ipotizzabile, non sussistendone il presupposto.

# Il principio di diritto

La Corte di cassazione ha quindi fatto chiarezza, decretando il seguente principio di diritto: l'interruzione del termine di prescrizione, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna.

Per i giudici di legittimità da ciò deve farsi discendere che **il termine di cui all'articolo 2953 del codice civile decorre o dal momento in cui la sentenza che decide sull'opposizione è passata in giudicato o, in caso di mancata opposizione o di estinzione del relativo giudizio, dalla data in cui il decreto ingiuntivo acquista, per tali ragioni, efficacia di giudicato.**